

Carpi, 20/03/2013

Comunicazione 11/2013

**Oggetto: I CRITERI PER LA QUALIFICAZIONE DEL DOCENTE – FORMATORE
IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO**

Con comodo, dopo la definizione dei due importantissimi accordi sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro (Accordo Stato / Regioni del 21 dicembre 2011) e sulla formazione per le attrezzature di lavoro (Accordo sulla formazione degli utilizzatori di specifiche attrezzature del 22 febbraio 2012) siamo arrivati al marzo 2013 per vedere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei criteri per la qualificazione dei formatori.

Ossia: fin qui tutti potevano fare i docenti - formatori in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Dal 18 marzo 2014 (perché c'è infatti un transitorio di un anno) la formazione la potranno fare solo ... quasi tutti.

Il nuovo **Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013** ricalca in gran parte il documento che la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro aveva elaborato nella seduta del 18 aprile 2012, giusto un annetto prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Vi è un prerequisito per i docenti (ma non per i DDL che volessero direttamente formare i loro lavoratori) del possesso del diploma di scuola media superiore.

Detto questo i **criteri** sono articolati in 6 casistiche di requisiti minimi per garantire nel docente/formatore la contemporanea presenza dei tre elementi fondamentali:

conoscenza, esperienza e capacità didattica, fatta eccezione per il primo criterio che prevede solo la precedente esperienza come docente esterno per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni nell'area tematica oggetto della docenza. Dal 18 aprile 2012 ... praticamente tutti i consulenti dovrebbero essere riusciti a raggiungere questo monte ore.

I DDL che volessero svolgere direttamente il ruolo di formatori per i loro addetti, lo possono inoltre svolgere anche senza possedere nessuno dei requisiti richiesti, almeno per i primi 24 mesi dalla entrata in vigore.

Per semplificare ulteriormente la vita sono inoltre state definite tre aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro:

- area normativa/giuridica/organizzativa;
- area rischi tecnici/igienico-sanitari;

- area relazioni/comunicazioni.

La qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica.

Rimandiamo all'allegato Decreto Interministeriale per la lettura dei sei criteri e di tutte le combinazioni possibili. Qui ricordiamo però alcuni altri aspetti di rilievo:

- vi è l'obbligo di aggiornamento triennale per il formatore
- i criteri previsti non riguardano la qualificazione della figura del formatore per corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, per RSPP/ASPP e/o ad altre specifiche figure (es. addetti antincendio), per le quali restano le eventuali specifiche qualifiche;
- il prerequisite e i criteri previsti non riguardano né le attività di informazione dei lavoratori né quelle di addestramento che restano per così dire "libere" anche in termini di contenuti, modalità di effettuazione, durata;
- la qualificazione è acquisita in modo permanente ma con obbligo di **aggiornamento con cadenza triennale**. Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data, mentre per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione;
- il formatore può dimostrare la propria qualificazione mediante idonea documentazione.

Sugeriamo come sempre alle aziende di verificare attentamente le caratteristiche del docente, chiedendogli almeno il curriculum vitae, sin da ora.

Restiamo a disposizione e con l'occasione porgiamo
Cordiali saluti.

Bruno Pullin

Allegato: DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 6 MARZO 2013 PER LA QUALIFICAZIONE
DEL FORMATORE IN MATERIA DI SICUREZZA.